Rep. n R. Iride n.	
/202	
REPUBBLICA ITALIANA	
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE	
DEL CICLO RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA	
Codice fiscale n. 97384080822	
CONTRATTO DI APPALTO	
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS.	
N. 36/2023, DEI PROGETTI DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA E DEI	
PROGETTI ESECUTIVI, INERENTI AGLI INTERVENTI DENOMINATI:	
"Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" C.U.P.: G72F24000150001	
"Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" C.U.P.: G62F24000080001	
Codice CIG	
Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del	
D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n.	
209 (di seguito, "Codice dei Contratti").	
L'anno duemilaventi, il giorno del mese di, innanzi a me dott.	
, Ufficiale rogante dell'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica	
e la gestione del ciclo rifiuti nella Regione Siciliana, nominato con D.D.G. (o Ordinanza del	
Commissario) in data, n, munito di firma digitale intestata al suddetto,	
rilasciata da, n. serie, valida dal	
e fino al, senza l'ausilio di testimoni per loro espressa rinuncia e con	
il mio consenso, si sono costituiti i comparenti della cui identità io sono personalmente certo:	
il signor, nato a il, codice	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

fiscale, Dirigente a.i. dell'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica	
e la gestione del ciclo rifiuti nella Regione Siciliana (USVE), giusto D.P.Reg. n. 2593 del 14	
giugno 2024, che interviene agisce e stipula nel nome, per conto e nell'interesse, giusta delega	
Ordinanza n. del del Commissario straordinario per la valorizzazione	
energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana - articolo 14-quater del	
Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio	
2024, n. 11 - con sede in Palermo, Piazza Indipendenza, 21 – 90129, presso la quale elegge	
domicilio, munito di firma digitale intestata al suddetto, rilasciata da n. serie	
, valida dal, che dichiara di intervenire al	
presente atto ai soli fini della stipula (di seguito, "Stazione Appaltante");	
E	
[COMPLETARE CON I DATI RICHIESTI]	
[COMPLETARE CONTIDATI RICHIESTI]	
A) [IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A OPERATORE ECONOMICO SINGOLO] il	
Sig nato ail, residente in, via	
, n	
B) [EVENTUALE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOCIETÀ DI INGEGNERIA]	
il Sig nato a il, residente in, via	
, n. in qualità di	
del/della [COMPLETARE IN BASE ALLA NATURA DEL SOGGETTO	
AGGIUDICATARIO] con sede legale _ in,	
via, n Codice fiscale e Partita IVA,	
capitale sociale €, numero di iscrizione nel Registro	
delle Imprese di	
C) [EVENTUALE, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO	
STABILE OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA	

IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] il Sig nato a	
il , residente in , via , n.	
in qualità di del/della [COMPLETARE IN BASE ALLA	
NATURA DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO] con	
sede legale _ in, via, nCodice	
fiscale e Partita IVA, capitale sociale €, numero di	
iscrizione nel Registro delle Imprese di, che agisce giusto	
mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale Capogruppo mandataria del	
[SCEGLIERE] raggruppamento temporaneo/consorzio costituito ai sensi degli articoli 66 e	
68 del Codice dei Contratti, con atto autenticato nella firma per notaio in	
e i seguenti mandanti:	
[COMPLETARE LA TABELLA CON I DATI RICHIESTI]	
con sede in , via	
con sede in	
, via	
con sede in , via	
3 , ;	
con sede in , via	
4 , ;	
(di seguito "Appaltatore");	
(di seguito, congiuntamente "le Parti");	
VISTO	
YIJIO	

a) il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 e,	
specificatamente, l'articolo 14-quater "Disposizioni urgenti per la valorizzazione	
energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana" in forza del quale, al	
fine di assicurare in via d'urgenza il completamento della rete impiantistica integrata	
nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il	
recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di	
tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute	
pubblica, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario Straordinario;	
b) il D.P.C.M. 22 febbraio 2024 con il quale il Presidente della Regione Siciliana pro-	
tempore è nominato, ai sensi del succitato articolo 14-quater, comma 1, del D.L. 9	
dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 febbraio 2024, n.	
11, Commissario straordinario per il completamento, nella Regione Siciliana, della rete	
impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale	
del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di	
rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di	
protezione dell'ambiente e della salute pubblica (di seguito "Commissario	
Straordinario");	
c) il comma 4 dell'articolo 14-quater "Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica	
e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana" del D.L. 9 dicembre 2023, n.	
181, convertito con Legge 2 febbraio 2024 così come modificato dall'articolo 10, comma	
13-ter del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 ottobre	
2024, n. 143 che dispone :"Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il	
Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni	
disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni	
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 6 settembre	

2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al	
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (()) nonché dei vincoli inderogabili derivanti	
dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario	
Straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale";	
d) il comma 5 dell'articolo 14-quater "Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica	
e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana" del D.L. 9 dicembre 2023, n.	
181, convertito con Legge 2 febbraio 2024 che dispone: "L'autorizzazione dei progetti è	
rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di	
legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la	
prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per	
quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i	
termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32,	
convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55."	
CONSIDERATO	
a) l'Accordo per la coesione per la Regione Siciliana, stipulato il 27 maggio 2024 tra il	
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale	
sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo	
Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal	
titolo "Realizzazione termovalorizzatore di Palermo" dell'importo di € 400.000.000,00	
e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo "Realizzazione termovalorizzatore di	
Catania" dell'importo di € 400.000.000,00;	
b) l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Urbani,	
approvato con Ordinanza n. 3 in data 21 novembre 2024, il quale prevede la realizzazione	
di due impianti di valorizzazione energetica da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni	
di Palermo e di Catania;	

PREMESSO CHE

PREMESSO CHE	
a) in data 15 gennaio 2025 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario	
Straordinario e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo	
d'impresa S.p.A Invitalia (di seguito, "Invitalia") per l'attuazione degli interventi	
sopracitati "mediante la quale il Commissario si avvale di INVITALIA per le attività di	
centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato	
disposto di cui all'articolo 62, commi 7 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché	
all'articolo 1, comma 1, lett. i), e articolo 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del	
Codice dei Contratti Pubblici";	
b) con Ordinanza n. 01 del 28 marzo 2025 sono stati approvati i Documenti di Indirizzo alla	
Progettazione inerenti agli interventi di "REALIZZAZIONE TERMOVALORIZZATORE	
DI PALERMO" e "REALIZZAZIONE TERMOVALORIZZATORE DI CATANIA" (di	
seguito, "Interventi TMV" e ciascuno singolarmente "Intervento TMV");	
c) con successiva Ordinanza n. 2 del 4 giugno 2025, è stato altresì definito il quadro delle	
deroghe di cui il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi, ai sensi del comma 4	
dell'articolo 14-quater del D.L. n. 181/2023, ai fini della realizzazione degli Interventi	
TMV e con specifico riguardo al servizio di verifica della progettazione oggetto del	
presente affidamento;	
d) come anticipato nei superiori considerato, il presente Appalto trova copertura nell'ambito	
delle risorse individuate dai fondi della programmazione FSC 2021-2027, Dipartimento	
per le politiche di coesione e per il Sud – Presidenza del Consiglio dei Ministri;	
e) ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante, con nota	
n. 8 del 22 novembre 2024 per l'intervento "Realizzazione termovalorizzatore di	
Palermo" e con nota n.9 del 25 novembre 2024 per l'intervento "Realizzazione	
termovalorizzatore di Catania", come confermato nella citata Ordinanza n. 01 del 28	

marzo 2025, ha individuato l'ing. Salvatore Cocina, quale Responsabile unico del	
progetto (di seguito, "RUP") del presente Contratto d'appalto;	
f) in ragione del Protocollo di Azione di Vigilanza Collaborativa tra l'Autorità Nazionale	
Anti Corruzione (di seguito, "ANAC"), il Commissario Straordinario e Invitalia	
sottoscritto in data 14 marzo 2025 (di seguito, " <i>Protocollo ANAC</i> "), l'affidamento del	
presente Contratto è sottoposto alla vigilanza collaborativa dell'ANAC;	
g) in data 12 luglio 2005 è stato stipulato il Protocollo di Legalità "Carlo Alberto Dalla	
Chiesa" 2005 tra il Ministero dell'Interno, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici,	
la Regione Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina,	
Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l'I.N.A.I.L. e l'I.N.P.S. (di seguito, "Protocollo	
Carlo Alberto Dalla Chiesa");	
h) in data 14 aprile 2025 è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità per la progettazione e	
realizzazione del termovalorizzatore di Palermo tra La Prefettura – Ufficio Territoriale	
del Governo di Palermo ed il Commissario Straordinario (di seguito, "Protocollo di	
legalità Palermo");	
tegatita Fatermo);	
i) in data 14 aprile 2025 è stato sottoscritto il Protocollo di Legalità per la progettazione e	
realizzazione del termovalorizzatore di Catania tra La Prefettura – Ufficio Territoriale	
del Governo di Catania ed il Commissario Straordinario (di seguito, "Protocollo di	
legalità Catania");	
j) con Decreto del Commissario del 15 Aprile 2025 n. 7 è stato dato avvio alla Procedura	
aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica,	
di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione	
Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l'opzione per la	
Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli	

interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001
e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001;
k) con Decreto del Commissario del 6 Maggio 2025 n. 8 "Procedura aperta per
l'affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione
Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l'opzione per la
Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli
interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001
e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001» - AVVIO
DELLA PROCEDURA DI GARA" si è preso atto delle osservazioni di ANAC e sono
stati modificati Schema di contratto e Capitolato d'oneri;
l) la "Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-
Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione
della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con
l'opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo"
CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP:
G62F24000080001»" è stata pubblicata sulla Gazzetta Europea del 08 maggio 2025 ed
in pari data sul sito INGATE di Invitalia;
m) con Ordinanza/Decreto di Decisione n. del , la Stazione Appaltante ha
stabilito di procedere all'affidamento dell'Appalto mediante procedura di gara aperta per
l'affidamento del Servizio di verifica della progettazione, ai sensi dell'articolo 42 del
Codice dei Contratti, dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi,
inerenti agli Interventi TMV, esperita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del Codice
dei Contratti, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, avvalendosi, ai	
sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, di Invitalia, che opera in qualità di	
Centrale di Committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto della Stazione	
Appaltante, secondo quanto stabilito nell'ambito della Convenzione stipulata in data 15	
gennaio 2025;	
n) con determina di avvio n. prot. del Invitalia ha	
stabilito, di conseguenza, di procedere all'affidamento dell'Appalto mediante procedura	
di gara aperta per l'affidamento del Servizio di verifica della progettazione, ai sensi	
dell'articolo 42 del Codice dei Contratti, dei progetti di fattibilità tecnico-economica e	
dei progetti esecutivi, inerenti agli Interventi TMV;	
o) la procedura di gara per l'affidamento del Servizio di verifica della progettazione, ai sensi	
dell'articolo 42 del Codice dei Contratti, dei progetti di fattibilità tecnico-economica e	
dei progetti esecutivi, inerenti agli Interventi TMV, è stata indetta mediante	
pubblicazione del Bando (di seguito, " <i>Bando</i> ") sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione	
Europea n del e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici	
dell'ANAC in data e [EVENTUALE] sul sito istituzionale della Stazione	
Appaltante;	
p) con provvedimento prot. n del, Invitalia ha provveduto a disporre	
l'aggiudicazione in favore dell'Appaltatore, in pendenza delle verifiche del possesso dei	
requisiti da parte dell'aggiudicatario, la quale è immediatamente efficace e sottoposta a	
condizione risolutiva in caso di esito negativo delle verifiche effettuate, ai sensi	
_	
dell'articolo 1, co. 1, dell'Ordinanza n del 2025;	
q) Invitalia ha provveduto altresì a comunicare in dataa tutti i partecipanti gli esiti	
della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 90, co. 1, del Codice dei Contratti;	

r) in data il Commissario Straordinario e l'aggiudicatario hanno stipulato il "Patto
di integrità" (di seguito, "Patto di integrità"), che costituisce parte del presente
Contratto;
s) l'Appaltatore prima della stipula ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla <i>lex</i>
specialis e che per le prestazioni per le quali sono richiesti requisiti di esecuzione dalla
lex specialis si avvarrà dei soggetti di cui all'articolo 6 del presente Contratto;
t) con verbale sottoscritto in data è stato disposto l'avvio del servizio in via
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 1, co. 1, dell'Ordinanza n del 2025, nelle more
della verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Aggiudicatario;
u) [OPZIONE A: SE L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA È STATA ACQUISITA]
l'informazione antimafia di cui agli articoli 84, co. 3, e 90, del D.Lgs. n. 159/2011 è stata
rilasciata il dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di ;
[OPZIONE B: SE L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA NON È STATA ANCORA
ACQUISITA] Il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte
dell'Ufficio Territoriale del Governo di, dell'informazione antimafia richiesta in
data, ai sensi dell'articolo 92, co. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito,
"Codice Antimafia"), e, comunque, a seguito delle informative liberatorie provvisorie
acquisite ai sensi dell'articolo 3, co. 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 mediante consultazione della
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia [IN ALTERNATIVA]
oppure attraverso [INDICARE ALTRA BANCA DATI DISPONIBILE
CONSULTATA]. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del Codice Antimafia, la Stazione
Appaltante recede dal presente contratto, fatti salvi il pagamento del valore delle
prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del

rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall'articolo
94, co. 3 e 4, del Codice Antimafia, e dall'articolo 32, co. 10, del Codice Antimafia,
previa in ogni caso l'acquisizione della dichiarazione resa dall'Appaltatore in ordine
all'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del
Codice Antimafia;
v) [ELIMINARE IN CASO DI RICORRENZA DELLE IPOTESI DI CUI ALLE
LETTERE A) – D) DELL'ARTICOLO 18, CO. 3, DEL CODICE DEI
CONTRATTI] è trascorso il periodo di sospensione di cui all'articolo 18, co. 3, del
Codice dei Contratti (cd. Stand Still), senza che siano pendenti ricorsi;
w) l'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, ha costituito in data
con la compagnia la garanzia definitiva secondo quanto
previsto nell'articolo 25 del Capitolato d'Oneri, conforme allo schema di cui al Decreto
del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193
recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze
assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e successive modificazioni";
x) l'Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile
professionale relativa all'appalto e ne ha consegnato l'originale alla Stazione Appaltante;
y) in sede di offerta l'Appaltatore ha:
I. accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara e nei documenti ivi allegati,
compreso il presente contratto, nonché in tutta la documentazione posta a base di
gara;
II. [IN CASO DI AGGIUDICAZIONE AD UN R.T./CONSORZIO STABILE
OVVERO IN CASO DI ALTRE IPOTESI DI ASSOCIAZIONISMO TRA

IMPRESE CONSENTITE DALLA LEGGE] indicato per ciascuna delle	
corrispondenti prestazioni le consorziate esecutrici di seguito indicate:	
[CONSORZIATA 1 PRESTAZIONE];	
[CONSORZIATA 2 PRESTAZIONE] ripetere per ogni	
prestazione ulteriore;	
z) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a	
[INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELL'APPALTATORE]	
, l'appalto avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di	
verifica della progettazione, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti, dei progetti	
di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerente agli Interventi TMV.	
TUTTO CIÒ PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
10110 CIO PREMESSO, le Parti, come sopra costituite, convengono e supulano quanto	
segue	
Articolo 1 - (Premesse ed allegati)	
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto le premesse del presente	
Contratto, l'offerta tecnica, l'offerta economica allegate allo stesso e la documentazione	
richiamata all'articolo 5 del Capitolato d'Oneri, ancorché non materialmente allegata allo	
stesso.	
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto	
e nei documenti sopraindicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale	
realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in	
materia.	
Articolo 2 - (Definizioni)	
Nell'ambito del presente Contratto si intendono assunte le definizioni di cui al Capitolato	
d'Oneri, cui si rinvia.	
Articolo 3 - (Oggetto e finalità dell'appalto)	

L'oggetto del presente Contratto consiste nell'affidamento del Servizio di verifica della	
progettazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica e dei progetti esecutivi, inerente	
agli Interventi TMV, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e in conformità ai	
contenuti dell'Allegato I.7.	
Il servizio di verifica, per ciascun Intervento TMV e per ciascun livello di progettazione	
sopra indicato, dovrà essere svolto in due fasi successive, come <i>infra</i> descritte:	
1. la prima fase (c.d. "verifica <i>in progress</i> "), sui Progetti in corso di redazione;	
2. la seconda fase (c.d. "verifica finale"), sugli elaborati di Progetto finali,	
eventualmente revisionati a seguito delle indicazioni formulate in esito alle verifiche in	
progress eseguite.	
Le attività affidate dovranno essere svolte, in ogni caso, secondo le caratteristiche tecniche,	
condizioni e modalità stabilite nel Capitolato d'Oneri e nel disciplinare di gara nonché alle	
condizioni migliorative contenute nell'offerta proposta.	
In particolare, le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite con le modalità	
operative e per il tramite della struttura tecnico - organizzativa proposte nell'offerta tecnica,	
con specifico riferimento ai criteri B e C di cui alla Tabella n. 10 del disciplinare di gara.	
Il mancato rispetto dei predetti impegni costituisce causa di risoluzione del Contratto, che	
potrà essere disposta con provvedimento motivato della Stazione Appaltante ai sensi	
dell'articolo 16 del presente documento e dell'articolo 32 del Capitolato d'oneri, fermo	
restando il pagamento delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.	
Gli elaborati progettuali dovranno essere verificati mediante l'adozione di metodi e	
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni ai sensi del combinato disposto	
degli articoli 41, co. 1, lett. g), e 43, co. 1, del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.9,	
così come meglio illustrato nel Capitolato d'oneri e nel Capitolato Informativo.	

Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i	
servizi sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e	
qualitative previste nella documentazione di gara.	
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con organizzazione dei mezzi necessari e	
gestione a proprio rischio.	
L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, anche ove non espressamente indicata,	
funzionale alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato d'Oneri posto	
a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate	
da parte della Stazione Appaltante, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente	
previste nel presente Contratto.	
Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP per l'adozione	
dei relativi provvedimenti.	
Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate nell'integrale rispetto delle	
regole tecniche di corretta esecuzione; l'Appaltatore dovrà garantire l'adeguamento delle	
soluzioni tecniche dallo stesso fornite o gestite con la normativa in vigore al momento	
dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed	
internazionali.	
L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti	
collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed	
assistenza dei lavoratori, ha l'obbligo altresì di attenersi sia alle norme generali in materia	
di sicurezza sia alle prescrizioni particolari contenute nei relativi piani redatti ai sensi del	
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.	
103to Offico in materia di Sardie e Sicurezza nei ruogin di favoro.	
Articolo 4 - (Termini e durata del contratto)	

Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i	
propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento,	
salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal Capitolato d'Oneri e dal presente	
Contratto.	
I termini per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto sono quelli indicati	
all'articolo 11 del Capitolato d'Oneri.	
La durata complessiva è da intendersi al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento	
delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, e delle eventuali ulteriori proroghe, non	
dipendenti da inadempienze dell'Appaltatore, disposte dal RUP in funzione delle	
prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.	
Il mancato rispetto dei termini di cui sopra determinerà l'applicazione delle penali previste	
dall'articolo 14 del Capitolato d'Oneri.	
L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l'appalto nel	
termine stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi specificati	
all'articolo 12 del Capitolato d'Oneri.	
La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 121 del Codice dei Contratti, può	
essere disposta in ottemperanza e con le modalità previste all'articolo 13 del Capitolato	
d'Oneri.	
Articolo 5 - (Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali)	
L'Appaltatore svolgerà le prestazioni oggetto del presente Contratto presso la propria sede	
aziendale, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di	
impresa.	
Qualora le attività oggetto del presente Contratto dovessero essere necessariamente svolte	
presso gli uffici della Stazione Appaltante, l'accesso dovrà avvenire nell'ambito del normale	

orario di lavoro, nel rispetto delle regole di accesso ai locali che saranno indicate dal RUP,
assumendo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni causati.
Durante l'espletamento delle prestazioni gli addetti, siano essi soci, dipendenti
dell'Appaltatore o lavoratori autonomi incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di
riconoscimento.
Articolo 6 - (Referenti responsabili per le attività contrattuali - Elezione di
domicilio – Soggetti che svolgeranno le prestazioni professionali - Collaboratori)
La persona fisica incaricata dall'Appaltatore del ruolo di responsabile del progetto (di
seguito, "Responsabile") è [COMPLETARE], nato a, il,
residente in .
Il compito di detto referente è quello di coordinare le attività correlate all'oggetto
dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le
comunicazioni tra le parti.
L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio
legale ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, al seguente indirizzo PEC:
[INDICARE] .
Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti, i documenti e le comunicazioni che
riguardano l'esecuzione del presente Contratto e dell'intervento che ne costituisce oggetto.
Le persone fisiche che svolgeranno le prestazioni di cui al presente Contratto, in conformità
a quanto dichiarato dall'Appaltatore in sede di gara, sono le seguenti:
a) iscritto all'Ordine degli della provincia di
al n. , C.F. , P.IVA , con studio
<u>in</u> a ;

b)	iscrit	to all'Ordine degli _		della provincia	
di	al n.	, C.F.	, P.IVA	, con	
_		;			
c)	iscritto	all'Ordine degli		della provincia di	
al 1	n	, C.F.	, P.IVA	, con studio	
ina	a				
Quanto ai requisit	i di esecuzione d	i cui all'articolo 3 d	el Disciplinare d	i gara, le persone	
fisiche che svolger	anno le relative p	restazioni sono le se	guenti:		
a)	iscritto a	ıll'Ordine degli		della provincia di	
				•	
al 1	n	, C.F.	, P.IVA	, con studio	
in a	a;				
b)	iscrit	to all'Ordine degli_		della provincia	
di	al n.	, C.F	, P.IVA	, con	
studio in	a	<u>;</u>			
c)	iscritto	all'Ordine degli		della provincia di	
al ı		, C.F.			
aii	и	, С.Г.	, P.IVA	, con studio	
ina	a				
L'Appaltatore, nel	l'espletamento de	ll'incarico, potrà av	valersi della colla	aborazione di altri	
soggetti, della cui	nomina dovrà da	re preventiva comur	nicazione alla Sta	zione Appaltante,	
ferma restando la p	propria responsab	ilità nei confronti de	lla stessa.		
La possibilità di av	valersi di collabo	oratori e coadiutori n	on potrà assolutai	mente comportare	
la richiesta di com	nensi ulteriori risn	etto a quelli previsti	dal presente Cont	tratto La Stazione	
-	•		-		
Appaltante rimano	e estranea ai raj	oporti intercorrenti	tra l'Appaltatore	e e glı eventuali	
collaboratori, cons	ulenti o tecnici sp	ecialistici delle cui p	restazioni il mede	esimo Appaltatore	

intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non	
sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.	
ola vicano da norme di reggi, di regelamento o comunicami	
Articolo 7 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)	
Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è	
pari ad € (euro/00), oltre IVA e oneri di legge, come da Offerta economica	
allegata.	
Tutte le attività previste dal presente Contratto saranno contabilizzate a corpo, secondo	
quanto specificato nel Capitolato d'Oneri.	
Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione	
dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza	
alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione di gara allegata al	
presente Contratto.	
Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le	
condizioni disciplinati dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Capitolato d'Oneri.	
In considerazione della natura delle prestazioni non è ammessa la revisione dei prezzi ai	
sensi dell'articolo 60, co. 1, del Codice dei Contratti e dell'articolo 22 del Capitolato	
d'Oneri.	
Ai sensi dell'articolo 33, dell'Allegato II.14, al Codice dei Contratti, il Contratto è escluso	
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice dei Contratti.	
L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato	
comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi	
affidatagli, per come espressamente identificati nel Disciplinare di gara, nel rispetto di leggi,	
norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle	
	i de la companya de

prescrizioni della Stazione Appaltante, nonché ogni ulteriore attività tecnica o	
amministrativa necessaria.	
Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto si intende riferito alla totalità delle	
prestazioni descritte nel presente contratto e include tutti gli oneri e le spese eventualmente	
necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte	
effettuati a qualsivoglia titolo.	
All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti,	
modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti,	
errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per	
eseguire le prestazioni affidatagli.	
Rimangono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte,	
tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti	
dall'esecuzione del contratto.	
Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di	
seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi	
dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010: Numero c/c:, Banca:	
Gruppo, Agenzia:, ABI:, CAB:, CIN:, IBAN:	
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone	
delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:	
Cognome e nome:	
Data e luogo di nascita:	
Indirizzo di residenza:	
Nazionalità:	
Codice fiscale:	

[AGGIUNGERE ALTRI NOMINATIVI, OVE NECESSARIO]	
L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi	
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010.	
L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità	
assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010. La	
Stazione Appaltante potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto, che opererà	
automaticamente ex articolo 1456 del codice civile in caso di violazione delle disposizioni	
di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.	
Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge n.	
136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.	
I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante secondo le seguenti modalità:	
[COMPLETARE, NEL CASO IN CUI L'AGGIUDICATARIO FOSSE UN R.T., I	
PAGAMENTI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE IN FAVORE	
DEL MANDATARIO O DI CIASCUNO DEI COMPONENTI DEL R.T.]	
Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla Legge n.	
190/2014.	
I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti all'articolo 19 del Capitolato d'Oneri.	
Articolo 8 - (Modifiche soggettive dell'Appaltatore)	
Si applicano le relative disposizioni dell'articolo 27 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia	
espressamente.	
Articolo 9 - (Obblighi specifici previsti dalle Misure di Legalità)	
L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione del presente Contratto, al rispetto degli obblighi	
derivanti dalle seguenti misure applicabili all'appalto:	
20	

- Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa;	
- Patto di integrità;	
- Protocollo ANAC;	
- Protocollo di legalità Palermo;	
- Protocollo di legalità Catania.	
L'Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da	
subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, senza riserva alcuna,	
le suddette misure e tutte le clausole in esse contenute, che, con la sottoscrizione del presente	
Contratto, vengono espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettate	
dall'Appaltatore e dai suoi aventi causa.	
L'Appaltatore, in particolare, si impegna al rispetto delle clausole di seguito indicate:	
> Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa	
L'Appaltatore dichiara di accettare ed avere contezza degli obblighi e dei vincoli posti in	
capo alla Stazione Appaltante per effetto dell'applicazione di tale protocollo, e di accettare	
espressamente le seguenti clausole ivi contenute:	
- nell'articolo 2 si specifica che "La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia	
preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente	
all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del prefetto	
ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli	
effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi	
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede	
all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-	
contratto";	
- nell'articolo 4 si specifica che "oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento	
del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal	

contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo
o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 3
giugno 1998, n. 252";
- nell'articolo 6 si specifica che "Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in
ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro
distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle
modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate,
etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non
vincolanti) dell'Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi
documentali.
L'Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi
dalla ricezione della documentazione.
datta ricezione detta documentazione.
Decorso il suddetto termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle
valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. Nelle more, è
individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose
misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e
l'inalterabilità".
L'Appaltatore, inoltre, dichiara di assumere l'obbligo di rispettare e far rispettare ai propri
aventi causa tutte le predette clausole, in particolare dichiara:
- "Il/la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a
comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla
stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di
avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto
e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente

a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è	
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno	
concesse";	
- "Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne:	
- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale)	
con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti	
alle gare;	
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara	
in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti	
non saranno autorizzati;	
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si	
impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e	
correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti	
alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;	
- "Il/la sottoscritto/a offerente altresì:	
- nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione	
appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di	
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni	
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in	
oggetto;	
- Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando	
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale	
(richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o	
l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni	
personali o in cantiere, etc.).;	

Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto,	
nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non	
saranno concesse".	
> Protocollo ANAC	
L'Appaltatore dichiara di accettare ed avere contezza degli obblighi e dei vincoli posti in	
capo alla Stazione Appaltante per effetto dell'applicazione di tale protocollo, e di accettare	
espressamente le seguenti clausole ivi contenute:	
"1. Ogni qualvolta sia stata disposta una misura cautelare personale o reale da parte del	
giudice penale o sia intervenuto rinvio a giudizio per condotte illecite relative	
all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto oggetto di vigilanza collaborativa	
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p.,	
319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. per i	
seguenti soggetti: i. soggetti indicati all'art. 94, comma 3 e 4, del d.lgs. 36/2023; ii. titolare	
effettivo come definito ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 231/2007; iii. dirigenti dell'impresa con	
funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto,	
questa amministrazione si impegna a:	
a) escludere dalla procedura di gara - ove ricorrano i presupposti dell'art. 95, comma	
1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 - o risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190	
del d.lgs. 36/2023, salvo che non ravvisi elementi per formulare specifica motivazione	
in ordine alla persistenza, in capo all'operatore economico interessato dal	
provvedimento dell'autorità giudiziaria, del requisito di moralità e affidabilità	
provvedimento dell'autorità giadiziaria, del requisito di mordina e affidabilità professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e) e 96, comma 6, del d.lgs.	
36/2023, dando tempestiva comunicazione dei relativi esiti all'ANAC, cui spetta la	
valutazione in merito alla eventuale applicazione delle misure previste dall'art. 32 del	
d.l. n. 90/2014, convertito nella legge 114 del 2014;	

b) procedere, nel caso in cui sia stata disposta motivatamente l'aggiudicazione oppure
la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi della precedente lettera a), alla
trattenuta provvisoria dell'utile d'impresa derivante dall'esecuzione del contratto,
quantificato presuntivamente nel 10% del relativo corrispettivo, fino all'esito del
giudizio penale di primo grado;
giuaizio penaie ai primo grado,
c) promuovere ogni azione utile a una revisione del proprio PTPCT o della
corrispondente parte del PIAO, qualora il procedimento penale coinvolga anche
propri rappresentanti e/o dipendenti, comunicando tempestivamente all'ANAC, per il
tramite del RPCT, le iniziative intraprese e le conseguenti misure organizzative
adottate quale ulteriore presidio di prevenzione del rischio corruttivo.
2. Nel caso in cui i provvedimenti dell'autorità giudiziaria indicati al comma 1 siano adottati
per condotte che riguardino contratti pubblici diversi da quello oggetto di vigilanza
per condone the rigidirano comitani pubblici diversi da queno oggeno di vigilanza
collaborativa, questa amministrazione valuta l'affidabilità e l'integrità dell'operatore
economico interessato ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 96, comma 6, del d.lgs.
36/2023, ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura di aggiudicazione o della
risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 122 e 190 del d.lgs. 36/2023, dandone
tempestiva comunicazione all'Autorità".
> Protocollo di Legalità Palermo
L'Appaltatore dichiara di accettare ed avere contezza degli obblighi e dei vincoli
posti in capo alla Stazione Appaltante per effetto dell'applicazione di tale protocollo,
e di accettare espressamente le seguenti clausole ivi contenute:
I. «l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare
comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e alla denuncia
all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria dei tentativi di
concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che

	si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi	
	sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai	
	fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
	risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni	
	qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni	
	relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare	
	o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per	
	il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.»;	
	ii deililo previsio dali art 517 qualei, comma 1, C.1.//,	
II.	«l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola	
	risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del	
	titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con	
	funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del	
	contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia	
	intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione	
	incivenino invio a giudizio per il delino di cui di articolo 321 c.p. in relazione	
	agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli	
	319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353	
	e 353-bis c.p.;	
III.	«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli	
	organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di	
	denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere	
	personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed	
	ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti	
	dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro	
	familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del	
	contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è	

	tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla	
	base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne la Stazione	
	Appaltante»;	
TI.		
IV.	«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel	
	Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di e dalla Stazione	
	Appaltante in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il	
	sistema sanzionatorio ivi previsto»;	
V.	l'obbligo per affidatario e tutti gli altri operatori economici della filiera delle	
	imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli	
	Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di	
	repressione della criminalità;	
VI.		
VI.	l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo	
	ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di	
	clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1	
	e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente	
	l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri	
	contratti;	
VII.	l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri	
	contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei	
	subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi,	
	l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari	
	finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto	
	sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla	
	preventiva acquisizione da parte della Stazione Appaltante della documentazione	
	antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;	

VIII. l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente	
che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori	
distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17	
luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento	
europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa	
autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori	
distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte	
della Stazione Appaltante, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del	
Codice antimafia sull'impresa distaccante.	
> Protocollo di Legalità Catania	
L'Appaltatore dichiara di accettare ed avere contezza degli obblighi e dei vincoli	
posti in capo alla Stazione Appaltante per effetto dell'applicazione di tale protocollo,	
e di accettare espressamente le seguenti clausole ivi contenute:	
I. «l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare	
comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e alla denuncia	
all'Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria dei tentativi di	
concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che	
si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi	
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai	
fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla	
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni	
qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni	
relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare	

o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per
il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.»;
II. «l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del
titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con
funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del
contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione
agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli
319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353
e 353-bis c.p.;
III. «La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli
III. «La sonoscrina impresa si impegna a denunciare un Autorna giudiziaria o agn
organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di
denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere
personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed
ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti
dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro
familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del
contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è
tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità giudiziaria e sulla
base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne la Stazione
Appaltante»;
IV. «La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel
Protocollo di legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di e dalla Stazione

	Appaltante in data e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il	
	sistema sanzionatorio ivi previsto»;	
V.	l'obbligo per affidatario e tutti gli altri operatori economici della filiera delle	
	imprese, di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli	
	Accordi/Protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di	
	repressione della criminalità;	
VI.	l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di far rispettare il Protocollo	
	ai subcontraenti, sia tramite l'inserimento, anche tramite l'esplicito riferimento, di	
	clausole contrattuali, di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1	
	e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, sia prevedendo contestualmente	
	l'obbligo in capo ad ogni subcontraente di inserire analoga disciplina nei propri	
	contratti;	
VII.	l'obbligo per l'affidatario e il gestore dell'interferenza di inserire nei propri	
	contratti, e di verificare che sia inserita o espressamente richiamata nei	
	subcontratti, una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi,	
	l'efficacia delle cessioni dei crediti a soggetti diversi da banche o intermediari	
	finanziari, disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto	
	sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, alla	
	preventiva acquisizione da parte della Stazione Appaltante della documentazione	
	antimafia di cui all'articolo 84 del Codice antimafia relativa al cessionario;	
VIII.	l'obbligo per l'affidatario, il gestore dell'interferenza e qualunque subcontraente	
	che intenda ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori	
	distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 17	
	luglio 2016, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento	
	europeo e del Consiglio europeo del 15 maggio 2014 - di procedere solo previa	

autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori	
distaccati. Tale autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione, da parte	
della Stazione Appaltante, della documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del	
Codice antimafia sull'impresa distaccante.	
Articolo 10 - (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore)	
L'Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa	
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti	
dell'Appaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di	
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso	
con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni	
e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà	
direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi	
natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti,	
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso	
derivanti dall'esecuzione del Contratto.	
Ai fini dell'espletamento dell'incarico oggetto di Appalto, ai sensi dell'articolo 113 del	
Codice dei Contratti, le prestazioni dovranno essere rese nel rispetto delle seguenti	
condizioni di esecuzione: le prestazioni relative alla strategia di adozione dei metodi e	
strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice	
dei Contratti, oggetto della presente procedura, dovranno essere eseguite da soggetti in	
possesso di tutte le Certificazioni dei Professionisti ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018	
per l'industria delle costruzioni, rispettivamente di seguito indicate:	
1. Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager);	
2. Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator).	

Il mancato rispetto delle predette prescrizioni costituisce grave inadempimento contrattuale	
e può comportare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice	
civile.	
Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni	
dell'articolo 6 del Capitolato d'Oneri.	
Articolo 11 - (Garanzie ed Assicurazione)	
A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore ha prodotto garanzia	
definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, conforme allo Schema tipo di	
cui all'"Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo	
economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli schemi tipo per	
le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del	
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", costituita mediante	
[CAUZIONE/FIDEIUSSIONE] n in data	
rilasciata dalla società/dall'istitutoagenzia/filiale di	
, per un importo pari a € (euro /), con	
durata fino a [COMPLETARE]	
[SCEGLIERE TRA]	
A) L'Appaltatore ha, altresì, prodotto la polizza di responsabilità civile professionale,	
relativa al presente Appalto, conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema	
Tipo di Polizza 2.2 dell'" <i>Allegato A-Sezione II - Schemi tipo</i> " di cui al Decreto del Ministero	
dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante: "Regolamento contenente gli	
schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35,	
93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni",	
contraddistinta al nsottoscritta in datarilasciata dalla	

società/dall'istitutoagenzia/filiale di, per un importo pari a
€ , con durata fino a [COMPLETARE] .
B) Ai sensi dell'articolo 43, co. 1, lett. b) dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti,
l'Appaltatore ha, altresì, prodotto la polizza di responsabilità civile professionale generale
per la propria attività contraddistinta al nsottoscritta in data
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
, per un importo pari a €, con durata fino a
[COMPLETARE], integrata attraverso idonea dichiarazione della
società/dell'istituto agenzia/filiale di , volta a garantire il rispetto
delle condizioni di cui all'articolo 26 del Capitolato d'Oneri per il presente Appalto.
Si rinvia agli articoli 25 e 26 del Capitolato d'Oneri per la disciplina di operatività, termini
e condizioni della garanzia e delle polizze assicurative di cui ai precedenti periodi.
Articolo 12 - (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del contratto)
In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute
nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato d'Oneri.
L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali,
nonché in tema di risoluzione del Contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno,
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale
ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena, in
difetto, l'applicazione delle penali previste nel Capitolato d'Oneri.
arrono, i appriouzione dene pendii previste nei Capitolato d'Otteri.

I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non	
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.	
In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni,	
le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta	
osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.	
La verifica di conformità finale delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di	
quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti	
contrattuali, sarà avviata dal RUP a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni	
contrattuali nei termini indicati nel Capitolato d'Oneri.	
Articolo 13 - (Penali)	
A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in	
forza del presente Contratto, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il	
diritto al risarcimento del maggior danno, penali calcolate in misura giornaliera pari al 1‰	
(uno per mille) dell'importo netto contrattuale, alle condizioni e con le modalità stabilite e	
descritte all'articolo 14 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia.	
Articolo 14 - (Esecuzione in danno)	
È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da	
questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente	
contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale	
di quanto omesso dall'appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i	
relativi costi ed i danni eventualmente derivati.	
In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai	
sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di	
	In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto. La verifica di conformità finale delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati nel Capitolato d'Oneri. Articolo 13 - (Penali) A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell'Appaltatore assunti in forza del presente Contratto, la Stazione Appaltante applicherà, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, penali calcolate in misura giornaliera pari al 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, alle condizioni e con le modalità stabilite e descritte all'articolo 14 del Capitolato d'Oneri, cui si rinvia. Articolo 14 - (Esecuzione in danno) È facoltà della Stazione Appaltante, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice civile che ai

affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività	
oggetto del presente Contratto.	
Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può	
avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo	
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.	
Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle	
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'appaltatore	
è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali	
importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili,	
penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.	
Articolo 15 - (Certificato di verifica di conformità)	
Il certificato di verifica di conformità è rilasciato con le modalità e nei termini stabiliti dagli	
articoli 35, 36 e 37 del Capitolato d'Oneri.	
Articolo 16 - (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)	
Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto e la relativa disciplina sono previste dagli	
articoli 7, 16 e 32 del Capitolato d'Oneri.	
Il Contratto è altresì risolto di diritto al verificarsi delle condizioni, richiamate nel presente	
atto e previste nel Capitolato d'Oneri, quali clausole risolutive espresse, ai sensi dell'articolo	
1456 del Codice civile.	
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la	
garanzia definitiva, salva la facoltà per la medesima di agire per il ristoro dell'eventuale	
danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il	
diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.	

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante altresì tratterrà ogni somma ancora	
dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i	
danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per	
l'espletamento della nuova procedura di gara.	
Inoltre, l'esecuzione di prestazioni in violazione delle condizioni di esecuzione ai sensi	
dell'articolo 113 del Codice dei Contratti, richiamate all'articolo 10 del presente Contratto,	
comporta la risoluzione del presente atto. Egualmente, il Contratto è risolto nel caso in cui	
le prestazioni predette siano eseguite da soggetti privi dei requisiti previsti dal medesimo	
articolo 10 del presente Contratto.	
Oltre a quanto previsto dall'articolo 122 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante si	
riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali,	
derivanti dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste nel Capitolato d'Oneri	
superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi	
inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.	
In ogni caso si applicano le clausole previste dalle Misure di Legalità di cui al precedente	
articolo 9 secondo le procedure ivi previste.	
Articolo 17 - (Recesso)	
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal	
presente Contratto in ogni momento alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo	
33 del Capitolato d'Oneri.	
Dalla data di comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni	
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione	
Appaltante.	

Articolo 18 - (Cessione del contratto – Cessione dei crediti)	
Si applica quanto disposto dall'articolo 23 del Capitolato d'Oneri.	
Articolo 19 - (Modifiche assetti proprietari)	
L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni	
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli	
organismi tecnici ed amministrativi.	
Articolo 20 - (Incompatibilità)	
L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di	
conflitto di interesse con la Stazione Appaltante e si impegna, comunque, a segnalare	
tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità, sia per sé medesimo sia	
per i suoi collaboratori.	
Articolo 21 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)	
Si applica quanto disposto dall'articolo 39 del Capitolato d'Oneri.	
Articolo 22 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà)	
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati	
prodotti dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Appalto,	
rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne.	
L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga a	
conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso,	
e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione	
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente	
servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il	
37	

materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore è	
responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e	
collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetta.	
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei risultati	
conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto.	
L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti	
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo –	
avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena	
e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo	
sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni	
singola componente.	
L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da	
qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di	
proprietà intellettuale vantati sugli elaborati e qualsiasi altro materiale predisposto	
dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo	
utilizzo degli stessi.	
L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante copia di tutta la	
documentazione predisposta dall'Appaltatore medesimo ed il materiale necessario	
all'effettivo sfruttamento di detti diritti d'uso, diritti di proprietà intellettuale e di <i>copyright</i> ,	
nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, la	
Stazione Appaltante potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento	
a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti	
elaborati.	

L'Appaltatore deve, altresì, provvedere, senza alcun onere a carico della Stazione	
Appaltante, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della	
Stazione Appaltante, per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.	
L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nei paragrafi che	
precedono all'interno dei contratti sottoscritti con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque	
con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.	
L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche,	
le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non	
farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per	
il proprio personale e per gli eventuali sub-contraenti ed assumerà le misure e cautele	
occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente	
rispettati.	
Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante	
all'Appaltatore, e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà	
esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante	
al completamento delle prestazioni.	
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il <i>software</i> e il <i>know-how</i> che siano di proprietà della	
Stazione Appaltante o che siano stati alla medesima concessi in licenza, utilizzati per lo	
svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente contratto e/o	
sviluppati o acquisiti dalla Stazione Appaltante successivamente in relazione alle prestazioni	
rimarranno di proprietà della medesima Stazione Appaltante.	
La Stazione Appaltante garantisce all'Appaltatore il diritto di utilizzare a titolo gratuito, per	
la durata del presente contratto, i diritti di proprietà intellettuale della medesima che siano	
necessari per lo svolgimento delle prestazioni, ed esclusivamente a tale fine. La Stazione	
Appaltante potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, anche solo parzialmente detti	

materiali ed opere dell'ingegno. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla	
Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.	
L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la	
documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti.	
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto,	
resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o	
utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di	
tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in	
occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.	
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti	
e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del	
presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque	
genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate eccezioni	
di sorta.	
L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti	
commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo –	
avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena	
e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo	
sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni	
singola componente.	
All'Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dalla Stazione	
Appaltante e/o di spendere lo stesso nome della medesima Stazione Appaltante presso altri	
clienti, se non previa autorizzazione scritta specifica. All'Appaltatore è fatto tassativo divieto	
di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso se non	
previa autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.	
The state of the s	

Articolo 23 - (Spese, imposte e tasse)	
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:	
a) le spese contrattuali e tutte le imposte di bollo e di registro della copia del contratto e	
dei documenti contrattuali;	
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per	
l'esecuzione delle prestazioni;	
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi	
all'esecuzione delle prestazioni;	
d) le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento del presente	
Contratto.	
Si applicano le relative disposizioni del Capitolato d'Oneri.	
Articolo 24 - (Trattamento dei dati personali)	
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi	
reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti	
nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione	
al presente Contratto.	
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e	
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per	
errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta	
imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative,	
tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel	
rispetto delle norme di sicurezza.	

La Stazione Appaltante, relativamente alle attività che deriveranno dal presente Contratto, è	
Titolare del trattamento. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato	
l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del	
Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento e disponibile al seguente	
link: https://commissari.gov.it/rifiutisicilia/.	
[LADDOVE VI SIA LA POSSIBILITÀ PER L'APPALTATORE DI VENIRE A	
CONTATTO CON DATI PERSONALI DI SOGGETTI TERZI,	
NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DAL CONTRATTO, SE	
L'APPALTATORE ASSUME IL RUOLO DI RESPONSABILE DEL	
TRATTAMENTO] La Stazione Appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, individua	
l'Appaltatore quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR,	
relativamente allo svolgimento delle prestazioni derivanti dal presente Contratto, secondo le	
condizioni e le istruzioni contenute nello specifico "Accordo di nomina a Responsabile di	
Trattamento" allegato al presente Contratto. La sottoscrizione del Contratto da parte	
dell'Appaltatore equivale anche ad accettazione della nomina.	
[NOTA REDAZIONALE: ACQUISIRE, PRELIMINARMENTE AL	
PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, PER ESAME E APPROVAZIONE LE	
MISURE DI SICUREZZA DELL'APPALTATORE CHE RAPPRESENTANO UN	
ALLEGATO FONDAMENTALE DELL'"ACCORDO DI NOMINA A	
RESPONSABILE DI TRATTAMENTO"].	
Articolo 25 - (Controversie e foro competente)	
Si può ricorrere all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti	
quando insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si applica	

ai servizi oggetto di Appalto, per quanto compatibile, la disciplina dell'articolo 210 del	
Codice dei Contratti, nonché quanto disposto dall'articolo 29 Capitolato d'Oneri.	
Ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto	
il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti	
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in	
forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice civile, solo ed esclusivamente	
nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione	
giurisdizionale.	
Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di	
tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è devoluta al Tribunale	
ordinario presso il Foro di Palermo.	
È esclusa la competenza arbitrale.	
Si applica quanto disposto dall'articolo 30 del Capitolato d'Oneri.	
Articolo 26 - (Disposizioni generali e norme di rinvio)	
L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve	
essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli	
articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.	
La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta	
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.	
Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da	
ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.	
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO	
Data e luogo	

L'Appaltatore	La Stazione Appaltante	
[completare]	[completare]	

L'Appaltatore dichiara che il presente docui	mento è stato attentamente analizzato e valutato	
in ogni sua singola parte e, pertanto, con l	a firma di seguito apposta al Contratto accetta	
espressamente e per iscritto, a norma degli a	articoli 1341, co. 2 e 1342 Codice civile, tutte le	
clausole di seguito precisate, che si confe	ermano e accettano espressamente, nonché le	
clausole contenute in disposizione di leggi e	e regolamenti richiamati nel presente atto:	
- Articolo 4 - (Termini e durata del con	ntratto);	
- Articolo 7 - (Corrispettivo, modalità	di pagamento e fatturazione);	
- Articolo 8 - (Modifiche soggettive de	ell'Appaltatore);	
- Articolo 9 - (Obblighi specifici previ	isti dalle misure di Legalità);	
- Articolo 10 - (Oneri e obblighi a cari	ico dell'Appaltatore);	
- Articolo 13 - (Penali e premio di acc	velerazione);	
- Articolo 14 - (Esecuzione in danno);		
- Articolo 16 - (Risoluzione e clausola	a risolutiva espressa);	
- Articolo 7 - (Recesso);		
- Articolo 18 - (Cessione del contratto	o – Cessione dei crediti);	
- Articolo 21 - (Tracciabilità dei flussi	i finanziari);	
- Articolo 22 - (Obblighi di riservatezz	za - Proprietà);	
- Articolo 23 – (Spese, imposte e tasse	2);	
- Articolo 25 - (Controversie e foro co	ompetente).	
Si allegano:		
ALLEGATO 1.A - Documento conte	enente le misure di sicurezza adottate	
dall'Appaltatore ai fini del rispetto d	lella normativa sulla Privacy;	

2) Offerta tecnica;	
3) Offerta economica.	
45	